

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2012/1**  
 Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E PIERCING.**  
 Ufficio proponente: **UNITA OPERATIVA GESTIONE ASSOCIATA SUAP PORDENONE-ROVEREDO**  
 Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**  
 Proponente: **BRUNO ZILLE**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 18/06/2012**  
 Firmatario: **CIGANA SILVIA**  
 Esito: **POSITIVO**  
 Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 18/06/2012**  
 Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**  
 Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
<a href="#">regolamento ESTETISTI.pdf</a>	firmato	18/06/2012 09:50:06	BORTOLUSSI MICHELE		
<a href="#">TESTOCON.rtf</a>	firmato	18/06/2012 09:49:48	BORTOLUSSI MICHELE		

Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:

---

L'Assessore al Bilancio, sig. Bruno Zille, sulla scorta della relazione tecnica istruttoria predisposta dall'Unità Operativa Complessa "Gestione Associata SUAP PN-ROV", riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 "Disciplina organica dell'artigianato" all'articolo 29 "Regolamento comunale", prevede che:

L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale.

Il Regolamento comunale deve prevedere:

- a) le superfici minime dei locali;
- b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

La L.R. 12/2002 ha i seguenti decreti attuativi:

- il D.P.R. 20/12/2002, n. 0400/Pres. "Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato". Approvazione;
- il D.P.R. 07/02/2003, n. 025/Pres. "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4, della legge regionale 12/2002, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista". Approvazione.

La legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)" ha introdotto importanti modifiche alla L.R. 12/2002.

Attualmente sono vigenti il "Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista" ed il "Regolamento per la disciplina dell'attività di parrucchiere misto", approvati con D.C.C. n. 77 del 22/09/2003.

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", con nota prot. 67425/ISP del 14/10/2008, ha inviato a tutti i Comuni della Provincia di Pordenone la bozza di una nuova regolamentazione attinente ai requisiti igienico-sanitari, invitando i Comuni a predisporre i nuovi regolamenti.

Alla luce della nuova legislazione introdotta dalla L.R. 13/2009, con nota prot. 71173 in data 07/10/2009, l'A.S.S. n. 6 ha comunicato ai Comuni che stava procedendo ad una revisione della regolamentazione già trasmessa.

In data 09/04/2010, con nota prot. 25983/ISP, l'A.S.S. n. 6 ha trasmesso a tutti i Comuni un nuovo testo regolamentare, rivisto alla luce delle nuove disposizioni legislative.

In data 16/02/2011, con nota prot. 10609/ISP, l'A.S.S. n. 6 ha nuovamente trasmesso a tutti i Comuni un nuovo testo regolamentare.

Alla luce di quanto sopra, l'Unità Operativa Complessa "Gestione Associata SUAP PN-ROV" ha redatto il nuovo "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Regolamento predisposto si basa sui seguenti principi:

- principio della libertà di iniziativa economica, di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 ed al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni.

La nuova regolamentazione è stata predisposta tenendo conto di quanto sotto riportato:

- 1) nuova legislazione: Legge Regionale n. 13/2009:
  - a) scompare il regime autorizzatorio – novità capace di garantire una notevole riduzione della tempistica;
  - b) anche tatuaggio e piercing sono assoggettate a SCIA – finora attività escluse dal controllo pubblico;
- 2) l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha richiesto a tutti i Comuni di rendere le norme omogenee, più chiare e complete;
- 3) necessità di regolamentare le attività di tatuaggio e piercing, finora prive di specifiche regole igienico-sanitarie, se non quelle fissate dagli artt.46, 47 e 48 del vigente Regolamento di igiene;
- 4) necessità di integrare i due regolamenti Comunali vigenti (parrucchieri ed estetisti) privi di alcune specifiche tecniche;
- 5) aggiornamento degli standards strutturali minimi.

Le caratteristiche del nuovo Regolamento sono:

1. acconciatori ed estetisti rientrano in un unico regolamento;
2. nuova regolamentazione per le attività di tatuaggio e piercing;
3. requisiti igienico-sanitari concordati e condivisi con l'A.S.S. n. 6;
4. contenuti delle prestazioni incluse o escluse nelle varie attività elencati e descritti attentamente, al fine di ridurre i margini di incertezza.

Con l'approvazione della nuova regolamentazione non si intende solo adempiere ad un obbligo derivante dalla L.R. 12/2002 bensì recepire tutte le innovazioni delle materie disciplinate, proseguire nel processo di semplificazione amministrativa, garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari nonché contribuire allo sviluppo delle attività economiche.

Inoltre, il regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 12 aprile 2012, n. 7 "Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate", pubblicata nel B.U.R. n.16 del 18 aprile 2012.

Alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento dovranno risultare abrogati i due Regolamenti, attualmente vigenti, di estetista e parrucchiere misto.

Inoltre dovranno risultare abrogati gli articoli 46-Attività di Tatuaggio e piercing, 47-Requisiti igienico-sanitari dei locali e 48-Mezzi di protezione sanitaria del vigente Regolamento Comunale di Igiene.

Con nota prot. n. 9927 del 07/02/2012, inviata tramite raccomandata A.R., è stato chiesto il parere dei seguenti uffici/enti/associazioni sul nuovo "Regolamento":

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- Comando Polizia Municipale;
- Confartigianato Imprese;
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato CNA;
- Ordine dei Medici di Pordenone;
- ASCOM;
- CONFESERCENTI;
- ADICONSUM;
- ADOC;
- CODACONS;
- FEDERCONSUMATORI.

Alla data odierna risultano pervenuti i seguenti pareri:

- ASCOM parere favorevole del 10/02/2012;
- ADOC parere favorevole con prescrizione del 05/03/2012;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - parere favorevole con prescrizioni prot.n.13492/ISP dell'08/03/2012;
- Comando Polizia Municipale - parere favorevole con prescrizioni del 22/03/2012 e 13/04/2012;
- Confartigianato Imprese e Confederazione Nazionale dell'Artigianato - parere favorevole con prescrizioni prot.n.86/12 del 05/03/2012;
- Ordine dei Medici di Pordenone favorevole prot.n.1305 del 16/05/2012

Si rileva che il Regolamento, rivisto alla luce dei suddetti pareri, con evidenziate le prescrizioni/modifiche accolte, è stato ritrasmesso per conoscenza agli enti che hanno espresso parere.

Il Regolamento è stato illustrato alla Commissione Consiliare II "Urbanistica e Lavori Pubblici" ed alle Circoscrizioni in seduta congiunta in data 17/05/2012;

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- Circoscrizione Centro – parere favorevole del 31/05/2012;
- Circoscrizione Sud – parere favorevole del 30/05/2012;
- Circoscrizione Torre – parere favorevole del 23/05/2012;
- Circoscrizione Rorai-Cappuccini – parere favorevole del 14/06/2012;

Si ritiene, pertanto, di procedere all'approvazione del nuovo "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing", secondo il testo allegato al presente atto in formato .pdf;.

---

Ritenuto di condividere la proposta sopra riportata.

Preso visione del Regolamento di cui trattasi;

Richiamati:

- la Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12;
- il D.P.R. 20 dicembre 2002, n. 400/Pres.
- il D.P.R. 7 febbraio 2003, n. 25/Pres.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 13;

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi della normativa regionale vigente, al fine di dotarsi in tempi brevi dello strumento regolamentare in argomento;

Richiamato l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;


Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti ...

#### DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing", allegato al presente provvedimento, in formato .pdf, quale parte integrante;
2. di precisare che il nuovo testo del Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi;
3. di abrogare, conseguentemente, i due Regolamenti attualmente vigenti di estetista e parrucchiere misto dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente deliberazione;
4. di abrogare i sotto richiamati articoli del vigente Regolamento Comunale di Igiene dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente deliberazione:
  - 46-Attività di Tatuaggio e piercing;
  - 47-Requisiti igienico-sanitari dei locali;
  - 48-Mezzi di protezione sanitaria
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing



# Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI  
ESTETISTA  
ACCONCIATORE  
TATUAGGIO  
PIERCING**

maggio 2012

SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EDILIZIA - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE  
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA SUAP PN-ROV.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

ARTICOLO 1	- PRINCIPI GENERALI	PAG.3
ARTICOLO 2	- DEFINIZIONI	PAG.4
ARTICOLO 3	- ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	PAG.7
ARTICOLO 4	- REQUISITI MORALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA'	PAG.7
ARTICOLO 5	- REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE	PAG.8
ARTICOLO 6	- REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	PAG.9
ARTICOLO 7	- AVVIO DELLE ATTIVITA'	PAG.10
ARTICOLO 8	- CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	PAG.10
ARTICOLO 9	- PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE SCIA PRESENTATE	PAG.12
ARTICOLO 10	- TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA' PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE	PAG.12
ARTICOLO 11	- SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA'	PAG.13
ARTICOLO 12	- CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'	PAG.13
ARTICOLO 13	- ATTIVITA' MISTE	PAG.13
ARTICOLO 14	- ORARI - TURNI E TARIFFE	PAG.14
ARTICOLO 15	- VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI	PAG.14
ARTICOLO 16	- NORME SPECIALI PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PEARCING	PAG.15
ARTICOLO 17	- NORME TRANSITORIE	PAG.15
ARTICOLO 18	- CONTROLLI E SANZIONI	PAG.16
ARTICOLO 19	- DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	PAG.17
ARTICOLO 20	- ATTIVITA' ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	PAG.28
ARTICOLO 21	- NORME DI RINVIO	PAG.19
ARTICOLO 22	- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	PAG.22

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

ALLEGATO I – ATTIVITA' DI ESTETISTA	PAG.20
1) Requisiti minimi strutturali	PAG.20
2) Norme generali di carattere igienico- sanitario	PAG.22
ALLEGATO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	PAG.23
1) Requisiti minimi strutturali	PAG.23
2) Norme generali di carattere igienico- sanitario	PAG.23
ALLEGATO III – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	PAG.26
1) Requisiti igienici e superfici minime dei locali	PAG.26
2) Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione	PAG.27
3) Requisiti minimi organizzativi	PAG.27
4) Norme generali di carattere igienico – sanitario	PAG.28
5) Manifestazioni pubbliche - requisiti strutturali	PAG.28
6) Tatuaggio	PAG.29
7) Pigmenti	PAG.29
8) Piercing	PAG.29
9) Requisiti igienici e sanitari per i piercing del padiglione auricolare	PAG.30
10) Piercing al padiglione auricolare	PAG.31
11) Piercing al lobo auricolare	PAG.31
12) Sterilizzazione	PAG.31
ALLEGATO A – MODULO CONSENSO INFORMATO PER MAGGIORENNI ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	PAG.34
ALLEGATO B – MODULO CONSENSO INFORMATO PER MINORENNI ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	PAG.35



## ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio in forma imprenditoriale delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o di società sia di persone che di capitali.

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art.41 della Costituzione;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990 n.241 e s.m. e i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell'art.1 della legge quadro per l'artigianato dell'8 agosto 1985 n.443 e s.m. e i.;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla L. n.241/1990 e al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"* e s.m. e i.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme ed alle successive modifiche ed integrazioni contenute:

- L.R. 12/2002 - *"Disciplina organica dell'artigianato"* di seguito denominata Legge;
- L.R. 13/2009 - *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n.853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico"*;
- L.R.1/2006 - *"Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia"*;
- L. 174/2005 - *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;
- D.P.R. 025/Pres. del 07/02/2003 - *"Regolamento di esecuzione di cui all'art.26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n.12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista"*;
- D.P.R. 0400/Pres. del 20/12/2002 - *"Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,1 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n.12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"*;
- L. 713/1986 - *"Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici"*.

## ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **ATTIVITÀ DI ESTETISTA:** l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della Legge<sup>1</sup> e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge n.713 dell'11/10/1986. E' considerata attività di estetista anche quella svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A della Legge e del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 12/05/2011 n.110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma1, della legge 4 gennaio 1990, n.1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista".

Sono comprese nell'attività di estetista le seguenti attività:

- centro di abbronzatura o "solarium": quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

---

<sup>1</sup> L'ALLEGATO "A" ALLA LEGGE e l'ALLEGATO 1 DEL D.M. 110/2011 RIGUARDANO L'ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO:

- vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti;
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa;
- apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione;
- rulli elettrici o manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti;
- solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa;
- scaldacera per cerette;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva;
- apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa;
- apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 cm<sup>2</sup>;
- depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;
- apparecchi per massaggi ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa;
- soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o foto stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani;
- laser estetico de focalizzato per la depilazione;
- saune e bagno di vapore.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

- ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico: quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- disegno epidermico o trucco semipermanente: quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto-eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- realizzazione del make-up o maquillage o trucco;

- **ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**: l'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. In particolare sono compresi il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di acconciatore.

L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile;

- **ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO**: l'attività di onicotecnico corrisponde a quella di applicazione/ricostruzione e decorazione di unghie artificiali; consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate o alterate le unghie naturali.

- **ATTIVITÀ DI TATUAGGIO**: l'insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne l'aspetto estetico. Tali trattamenti consistono nella colorazione permanente di parti del corpo, con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

- **ATTIVITÀ DI PIERCING**: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura;

- **CONSENSO INFORMATO**: per consenso informato all'effettuazione di tatuaggio o piercing si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

- a) autorizzazione ai trattamenti;
- b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

**- REQUISITI PROFESSIONALI O SOGGETTIVI:**

- qualificazione professionale: requisito professionale per l'esercizio delle attività in forma imprenditoriale di acconciatore o di estetista, prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale;

- qualifica professionale: requisito professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma non imprenditoriale valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

- **REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA**: i requisiti strutturali, i requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature ed i requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing di cui agli allegati I, II, III costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

- **PERSONALE ADDETTO**: tutte le persone che operano all'interno dei locali ove si svolge l'attività;

- **DIRETTORE TECNICO**: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

- **PULIZIA**: operazione volta a rimuovere, anche con l'ausilio di specifiche sostanze detergenti, ogni tipo di residuo, particella o sostanza capace di compromettere direttamente od indirettamente le condizioni d'igiene di un piano di lavoro, di un'attrezzatura, di uno strumento;

- **DISINFEZIONE**: è una misura atta a ridurre tramite uccisione, la quantità di microrganismi (batteri, virus, miceti, protozoi);

- **SANIFICAZIONE**: operazione comprendente opportuni interventi di detersione o pulizia, oltre la disinfezione;

- **STERILIZZAZIONE**: consiste in qualsiasi processo chimico o fisico che porti all'eliminazione di ogni forma microbica vivente, sia patogena che non, comprese le spore e i funghi;

- **APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE**: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della Legge;

- **ATTIVITÀ STAGIONALE**: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

- **ATTIVITÀ TEMPORANEA**: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

- **ATTIVITÀ PREVALENTE**: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; in tal caso la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;

- **GESTIONE DI REPARTO**: l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato

e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie;

- **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA):** la segnalazione dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività.

In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari per esercitare l'attività. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.

La SCIA deve indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa.

### **ART. 3**

#### **ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. Per poter esercitare in luogo pubblico o privato le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o piercing, è necessario essere in possesso dei requisiti morali e professionali o soggettivi, rispettare i requisiti oggettivi richiesti per i locali, avere la disponibilità dei locali e aver presentato la SCIA valida ed efficace, come meglio specificato nei successivi articoli.

2. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone che di capitali.

### **ART. 4**

#### **REQUISITI MORALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA'**

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.to L.vo n.490 del 08/08/1994 - *"Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"*).

2. Tali requisiti devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell'impresa individuale;
- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- e) dal direttore tecnico;
- f) dai soggetti qualificati;
- g) dai gestori di reparto.

## ART. 5

### REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale, conseguita ai sensi degli artt.26 e 28 della Legge.

2. Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

a) nel caso di imprese artigiane:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- da tutti i soggetti indicati all'art.10<sup>2</sup> della Legge nel caso di impresa societaria;
- dai gestori di reparto.

b) nel caso di imprese non artigiane:

- dal direttore tecnico, nel caso in cui l'impresa individuale o societaria non sia artigiana;

- dai gestori di reparto.

3. Le imprese non artigiane devono sempre nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio e nelle sue unità locali, della persona in possesso della qualificazione professionale. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale.

5. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, o altra persona, almeno un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.

6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

---

<sup>2</sup> Art. 10 della l.r. 12/2002 e s.m. e i. (Società artigiana):

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;

b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;

c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2

## ART. 6

### REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere svolte in luoghi aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati – in tal caso i locali dovranno avere la destinazione d'uso *artigianale di servizio*.

I locali e le attrezzature devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti nei rispettivi allegati I, II e III al presente Regolamento (o i requisiti fissati da leggi regionali successivamente approvate).

2. Possono altresì essere svolte in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi (case di riposo, ospedali, carceri, ecc.). In tal caso i locali destinati all'attività oggetto del presente Regolamento possono mantenere la destinazione d'uso dei locali principali se la superficie utile del locale destinato all'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, è inferiore al 25% della superficie utile del locale principale.

3. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. Quando l'attività si svolga presso il domicilio dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è necessario apporre sul citofono/campanello la dicitura indicante la tipologia di attività ed il piano in cui viene esercitata.

5. E' fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, unicamente le attività di estetista e acconciatore presso:

- la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso;
- a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
- per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
- nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
- nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
- in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.

6. Nei luoghi indicati ai punti del precedente comma 5 non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing.

7. Le prestazioni di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, svolte in scuole private, utilizzando modelli-clienti che corrispondano un compenso di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, sono soggette al presente Regolamento.

8. Le attività non possono svolgersi in forma ambulante su strade o piazze pubbliche né su posteggi né presso il domicilio del richiedente la prestazione.

9. Qualora le attività siano svolte in forma continuativa in ospedali, case di cura, case di riposo o strutture analoghe sono comunque soggette a SCIA, ma possono essere esercitate senza l'indicazione di un locale all'uopo adibito.

## **ART. 7**

### **AVVIO DELLE ATTIVITA'**

1. L'esercizio dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, è soggetto alla presentazione della SCIA.

2. Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:

- trasferimento in altri locali;
- ampliamento o modifiche della superficie dei locali;
- nomina o sostituzione del direttore tecnico;
- di trasferimento d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte;
- sospensione o cessazione dell'attività;
- riapertura dell'attività al termine della sospensione;
- comunicazione orari e chiusura infrasettimanale;
- modifica dati anagrafici o societari.

3. La SCIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società.

4. La SCIA è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell'evento.

## **ART. 8**

### **CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Le dichiarazioni e i requisiti resi in sede di presentazione della SCIA devono essere presenti alla data di inizio attività, che deve essere indicata nella SCIA.

2. I requisiti essenziali per la validità e l'efficacia della SCIA sono:

- a) dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico, dei soggetti qualificati qualora presenti;
- b) dati dell'impresa o società;
- c) copia documento d'identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico, dei soggetti qualificati;
- d) sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico;
- e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) di accesso all'attività, secondo quanto disposto agli articoli 4 e 5;
- f) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di eventuale nomina del direttore tecnico, corredata dalla relativa accettazione;
- g) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante i requisiti oggettivi dei locali (esempio: *a*) l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via, piazza, numero civico); *b*) i dati catastali dei locali (Foglio, Mappale, eventuale subalterno); *c*) la compatibilità urbanistica e la destinazione d'uso dei locali *d*) gli estremi dell'agibilità dei locali *e*) il rispetto di tutte le prescrizioni



Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

organizzative, dei mantenimento delle attrezzature, requisiti organizzativi, ecc. previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento, nonché ogni altro dato inserito nella modulistica predisposta dall'ufficio);

h) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei requisiti igienico sanitari, e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario, caratteristiche dell'impianto di aerazione artificiale (obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale), nonché ogni altro dato inserito nella modulistica predisposta dall'ufficio.

3. Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento d'identità in corso di validità
- planimetria quotata dei locali (preferibilmente in scala 1:50) firmata da tecnico abilitato contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, la destinazione d'uso specifica e la disposizione interna degli spazi, nonché il lay-out con indicati i posti lavoro e gli arredi dell'attività;
- relazione tecnica sull'attività firmata da tecnico abilitato;
- dichiarazione di un tecnico abilitato che i locali sono accessibili, ai sensi del D.M.236/1989;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) di accesso all'attività, secondo quanto disposto agli articoli 4 e 5;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti igienico sanitari, e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario, caratteristiche dell'impianto di aerazione artificiale (obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale), nonché ogni altro dato inserito nella modulistica predisposta dall'ufficio.

4. La SCIA è efficace solo se presentata su modulistica predisposta dall'ufficio, compilata in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati sopra descritti.

5. La SCIA può essere contestuale all'avvio della stessa e può essere presentata fino a 30 giorni consecutivi prima dell'effettivo avvio dell'attività. Qualora questo termine non venga rispettato, la SCIA diventa inefficace e dovrà essere ripresentata.

6. Le SCIA presentate per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing sono trasmesse per conoscenza all'Azienda per i Servizi Sanitari.

## **ART. 9**

### **PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE SCIA PRESENTATE**

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

2. In caso di accertata inefficacia della SCIA per carenza di uno dei requisiti essenziali per la sua validità ed efficacia, il responsabile del procedimento informa l'interessato che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata in assenza del titolo autorizzativo e che la stessa deve immediatamente cessare.

3. Le dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di segnalazioni certificate di inizio attività vengono sottoposte a verifica anche a campione dal Responsabile del procedimento, nonché in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle stesse e della documentazione ad esse allegata, o in qualsiasi altro caso sia ritenuto necessario.

4. Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, invita l'interessato a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

5. Qualora l'interessato non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento o chi di competenza, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

6. Qualora, in sede di istruttoria, sia accertata la carenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività, sono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa.

7. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, l'Amministrazione può sempre e in ogni tempo adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

9. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale, disciplinata dagli artt.21 e 22 della Legge, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, così come disposto dall'art.30 della l.r. 12/2002.

## **ART. 10**

### **TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA' PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda riguardante l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio o piercing, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA e comporta il diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

2. La SCIA deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovante necessità. Comunque la SCIA v'è presentata prima di iniziare l'attività stessa.

**ART. 11**

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

1. La sospensione temporanea di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a SCIA entro 10 giorni dall'inizio della sospensione stessa.

2. La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi.

3. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può comunicare preventivamente al Comune, anche più di una volta, la sospensione dell'attività per periodi non superiori a 6 mesi.

4. E' altresì soggetta a SCIA la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 giorni dalla riapertura.

**ART. 12**

**CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data dell'evento, allegando l'originale del titolo autorizzativo (per le attività avviate dal 2009 in poi la SCIA timbrata dagli uffici comunali, nonché la comunicazione di conclusione del procedimento).

**ART. 13**

**ATTIVITA' MISTE**

1. Nel caso di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing di gestione comune o congiunta, le attività pur essendo fisicamente divise possono avere locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, sala d'attesa, spogliatoi per il personale, e servizi igienici in comune. Comunque ciascuna attività deve avere un'autonoma unità funzionale, con le caratteristiche di cui agli allegati al presente Regolamento.

2. Qualora l'attività mista di acconciatore ed estetista sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

3. Nel caso in cui l'attività mista di acconciatore ed estetista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002 e s.m.i, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

4. Nel caso di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, gestite congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge (commercio fisso, somministrazione alimenti e bevande, ecc.), le attività pur essendo fisicamente divise, possono avere locali generali comuni. Comunque

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

ciascuna attività deve avere un'autonoma unità funzionale, con le caratteristiche di cui agli allegati al presente Regolamento.

5. Per quanto riguarda i requisiti del numero dei servizi igienici e della previsione di idonei vani per le attività accessorie e di servizio (ripostigli, spogliatoi, ecc.), di cui agli allegati I, II e III del presente Regolamento, è sufficiente che i locali possiedano i requisiti previsti per una sola tipologia di attività.

**ART. 14**

**ORARI - TURNI E TARIFFE**

1. L'orario di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista è determinato liberamente dagli operatori responsabili delle relative imprese all'interno della fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00, così come stabilito dall'Ordinanza Sindacale n.123 del 05/12/2003 (o da successivi atti). Tale fascia oraria potrà essere modificata con atto del Sindaco. Per il personale dipendente vale comunque quanto stabilito dal contratto di lavoro di riferimento.

2. Può essere adottato un orario spezzato, continuato oppure misto (spezzato in alcune giornate e continuato in altre).

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i termini limiti dell'orario adottato.

4. La chiusura nei giorni infrasettimanali può essere stabilita a scelta dell'operatore e non è obbligatoria: può essere effettuata una giornata di chiusura per riposo settimanale articolata anche in due mezze giornate.

5. I turni di chiusura infrasettimanale potranno non essere osservati qualora ricadano in giornate immediatamente antecedenti una festività.

6. Ciascun operatore è obbligato a comunicare al Comune l'orario di attività scelto e le relative chiusure, ogni qualvolta decida di modificarlo.

7. L'orario di lavoro ed il turno di chiusura scelto devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

8. Gli esercizi ubicati nei centri o complessi commerciali osservano, di norma, l'orario e le chiusure domenicali e festive del centro o complesso commerciale.

9. In occasione di circostanze particolari, il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura dell'attività disciplinata dal presente Regolamento.

10. Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività di cui al presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante cartelli/prospetti informativi all'interno dei locali e leggibili anche dall'esterno dei locali.

**ART. 15**

**VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI**

1. Alle imprese artigiane esercenti le attività oggetto del presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. n. 29 del 05/12/2005.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..

**ART. 16**

**NORME SPECIALI PER LE ATTIVITA'**

1. Le attività di tatuaggio e piercing, soggette a SCIA come stabilito dall'art.3 del presente Regolamento, sono obbligate al rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria nonché alle funzioni di vigilanza in tale materia, ai sensi della legge regionale 7 del 12 aprile 2012. I locali e le attrezzature, nonché la gestione dell'attività stessa, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti nell'allegato III al presente Regolamento.

2. Per le attività di tatuaggio e piercing devono essere sempre richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing, in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto (vedere gli allegati A e B per il consenso informato). Il cliente dovrà essere informato sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.

3. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti la cui cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa o in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art.5 del codice civile.

4. E' vietato eseguire le procedure di tatuaggio e piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. E' vietato eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici.

6. E' vietato il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

7. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari. I piercing al lobo dell'orecchio sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

8. E' vietato effettuare l'eliminazione di tatuaggi in strutture non sanitarie.

9. E' vietato detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le attività di tatuaggio e piercing.

10. Le attività di acconciatore ed estetista possono svolgere collaborazioni con tecnici del settore esterni all'azienda (ad esempio incontri per far conoscere nuovi prodotti o tecniche di moda, ecc.), o incontri con medici estetici, dietologi, podologi, ecc.

## **ART. 17**

### **NORME TRANSITORIE**

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali (altezze, superfici, illuminazione, ecc.) dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche strutturali del locale (subingresso per modifiche soggettive e non oggettive).

2. Per modifiche strutturali si intendono l'aumento dei posti di lavoro, l'ampliamento dei locali, il trasferimento dell'esercizio. Per le attività esistenti, solo in caso di modifiche strutturali i locali dell'attività dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Le norme previste negli Allegati I, II e III al presente Regolamento, che non riguardano requisiti strutturali ma norme di carattere generale da applicarsi nello svolgimento delle attività (armadi per biancheria, cassetta primo soccorso, pulizia, igiene dei locali, uso di guanti, sterilizzazione, ecc.), si applicano a tutte le attività, anche a quelle esistenti.

## **ART. 18**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

1. Gli agenti di Polizia Municipale, l'Azienda per i Servizi Sanitari e qualsiasi altro organo competente, ai fini del controllo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui viene svolta l'attività, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

2. Nel caso di accertate carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i Servizi Sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine. Nel caso di gravi carenze, l'azienda propone al comune di disporre la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione.

3. Qualora siano venuti meno i requisiti previsti dal presente Regolamento, il comune dispone la sospensione dell'attività.

4. L'esercizio di ciascuna delle attività disciplinate dal presente Regolamento nell'ambito di spazi o locali di circoli privati non preclude l'attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza del presente Regolamento.

5. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono applicate in base alle disposizioni della L.R. n.1 del 17/01/1984 e s.m. e i.

6. La violazione delle disposizioni previste dalla Legge comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 800 a € 5.100, ai sensi dell'art.17 comma 2 lett.b) della Legge stessa.

7. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art.7 della l.r. 4 del 12/02/2003 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole - Sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali):

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

<b>Genere della violazione</b>	<b>Importo minimo sanzione</b>	<b>Importo massimo sanzione</b>
violazione art. 6, comma 6: esercizio di attività di tatuaggio e piercing nei luoghi indicati al precedente art.6 comma 5	da € 800	a € 5.100
violazione art. 7, comma 5 lettera f): mancata comunicazione dell'affidamento in gestione di reparto da parte del titolare delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing esercitate in forma non artigiana	da € 50	a € 300
violazione art. 11: comunicazione al Comune della sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, oltre 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 14 ultimo comma: obbligo di esposizione delle tariffe	da € 50	a € 300
violazione art.6 comma 8: svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio	da € 250	a € 1.000
mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli allegati I, II e III	da € 250	a € 1.000
mancato rispetto dei requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi previsti dagli allegati I, II e III	da € 250	a € 1.000

**ART. 19**

**DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENTI**

1. Viene disposto il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi in cui:

- a) le attività vengano esercitate senza che sia stata presentata la prevista SCIA;
- b) la SCIA, ancorché presentata, non sia valida ed efficace, secondo la previsione del precedente art. 8;
- c) l'attività venga esercitata senza la presenza del direttore tecnico;
- d) sia sopravvenuta la carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
- e) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 punto 3;
- g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti.

3. Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

4. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale di cui agli artt.21 e 22 della legge, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

## ART. 20

### ATTIVITA' ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, quali:

a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, come ad esempio le attività di **fisioterapista e podologo**, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b) l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

c) le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di **"ginnastica sportiva"**, **"educazione fisica"**, **"fitness"**, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;

e) l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

2. Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- onicotecnico (si veda l'art.13 comma 3 del D.P.Regione n.400 del 20/12/2002), come definita all'art.2 del presente Regolamento. L'inizio dell'attività di onicotecnico è soggetto a SCIA, da compilare su modulistica predisposta dall'ufficio;

- l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.



Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

3. Non sono soggette al presente Regolamento:

- le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);

- le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

4. Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

5. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

#### **ART. 21**

##### **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti e dello Statuto Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

#### **ART. 22**

##### **EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Comunale della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

2. Il presente Regolamento ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

## ALLEGATO I

### ATTIVITA' DI ESTETISTA

#### REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

##### Requisiti minimi strutturali:

- a) i singoli locali o cabine ove viene svolta l'attività di estetista non possono essere dedicati anche ad altre attività, quali esse siano (vedere punto m);
- b) i locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista devono essere dotati in via prioritaria di posti di lavoro. Ogni cabina è considerata un posto di lavoro.

Ogni posto di lavoro dovrà avere una superficie di almeno 5 m<sup>2</sup> calcolati al netto delle superfici accessorie quali bagni, magazzini, zona di attesa ed altri locali accessori comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso di cabina in cui sono collocate lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o altri macchinari per l'uso dei quali non è necessaria la presenza dell'operatore, la dimensione minima è pari a 4 m<sup>2</sup>.

Le cabine possono essere ricavate anche con setti separatori, con altezza minima 2,0 m; le pareti dei setti divisorii devono essere per tutta la loro superficie in materiale facilmente lavabile e sanificabile (pitture murali a tempera non sono considerate tali).

Qualora l'attività venga svolta presso un esercizio di acconciatore, la superficie minima della cabina/attività dovrà essere di almeno 5 m<sup>2</sup> da calcolarsi separatamente dai locali destinati all'altra attività. Ogni posto di lavoro di estetista in più rispetto al primo dovrà avere una superficie di almeno 5 m<sup>2</sup>;

- c) i locali di lavoro devono avere altezza minima di 2,50 m al netto dello spazio d'ingombro degli impianti tecnologici a soffitto. Debbono essere dotati di aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995. Nel conteggio dell'aerazione naturale pari a 1/20 della superficie a pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente ad anta a ribalta;
- d) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- e) pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- f) le cabine devono essere fornite di acqua corrente potabile, calda e fredda e di lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale. Nel caso in cui vengano effettuati massaggi o trattamenti con contatto con il corpo, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare; si dovrà identificare una zona riservata e separata per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad uso esclusivo, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti;
- g) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo arredo per contenere biancheria pulita e di appositi contenitori per la biancheria sporca. L'esercizio dovrà anche essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali e delle attrezzature utilizzati/e per le operazioni di pulizia o sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alle dimensioni

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, v'è individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma preposto all'erogazione di acqua per il riempimento del secchio o dei contenitori adeguati all'uso delle pulizie;

- h) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei spazi ed arredi per la custodia dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani o di spazi ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto. Lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 m<sup>2</sup> per addetto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale, e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto. Le zone destinate a manicure e pedicure e di parti diverse dalla testa e dal collo, devono essere separate dal resto con un setto divisorio, di altezza non minore di m 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda e di un lavapiedi fisso con acqua corrente calda/fredda e scarichi a norma; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso;
- j) nel caso di cabine con lettini o docce solari o per trattamenti tipo massaggio, peeling del corpo, applicazione fanghi, nelle immediate vicinanze vi deve essere un locale doccia con adeguato anti-doccia ad uso spogliatoio (doccia e antidoccia possono essere in un unico locale). La doccia e l'anti non possono essere identificate con il servizio igienico. E' richiesta almeno una doccia ogni quattro cabine preposte ai trattamenti i cui sopra;
- k) l'esercizio deve avere il servizio igienico (bagno). Nel caso di attività con numero massimo di persone presenti (compresi gli addetti) inferiore a 10 l'esercizio può essere dotato di servizio igienico, anche in comune con il personale. Il servizio igienico deve essere dotato di antilatrina munito di lavabo, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino;
- l) nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici e i vani accessori in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. N. 236/89 (Norme sul superamento barriere architettoniche);
- n) deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388 , all. I. azienda B o C art 1).

**Norme generali di carattere igienico sanitario:**

- a) nei locali destinati all'esercizio di attività di estetista, è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo;
- b) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - 1) i locali dell'attività e i relativi annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e disinfettati periodicamente;
  - 2) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati, mediante mezzi chimico-fisici (*punto 12-Sterilizzazione dell'allegato III*);
  - 3) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata e accuratamente disinfettata;
  - 4) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'attività;
  - 5) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita, e nel caso trattamento corpo, lavarsi accuratamente le mani prima del trattamento;
- c) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, e s.m. e i.;
- d) restano ferme, le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

## ALLEGATO II

### ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

#### REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

##### Requisiti minimi strutturali:

- a) i locali ove viene svolta l'attività di acconciatore non possono essere dedicati anche ad altre attività, quali esse siano;
- b) la superficie minima dell'esercizio non può essere inferiore ai 15 m<sup>2</sup> comprensivi della zona di attesa. Questo spazio di 15 m<sup>2</sup> (dal quale devono essere escluse le superfici accessorie: bagni, ripostigli, depositi ed altri locali comunque necessarie per lo svolgimento dell'attività) costituisce un posto di lavoro preposto all'installazione di una poltrona da trattamento e di una postazione lavatesta a prescindere dal numero delle postazioni medesime.  
Ogni posto di lavoro in più rispetto ai 15 m<sup>2</sup> dovrà essere di almeno 5 m<sup>2</sup>. In questo posto di lavoro di 5 m<sup>2</sup> potrà essere collocata una poltrona di trattamento oppure in alternativa una o più postazioni per il lavaggio di capelli.  
Qualora l'attività venga svolta presso un esercizio di estetista, tatuaggio o piercing, la superficie minima dell'attività dovrà essere di almeno 10 m<sup>2</sup> per il primo posto di lavoro, da calcolarsi separatamente dai locali destinati all'altra attività. Ogni posto di lavoro di acconciatore in più rispetto al primo dovrà avere una superficie di almeno 5 m<sup>2</sup>;
- c) i locali di lavoro devono avere altezza minima di 2,50 m al netto dello spazio d'ingombro degli impianti tecnologici a soffitto. Debbono essere dotati di aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995. Nel conteggio dell'aerazione naturale pari a 1/20 della superficie a pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente ad anta a ribalta.;
- d) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie dei pavimenti;
- e) il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- f) le pareti, fino all'altezza di 2 m, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (non si considerano tali le pitture murali a tempera);
- g) l'esercizio deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale;
- h) si dovrà identificare una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo arredo per contenere biancheria pulita e di appositi contenitori per la biancheria sporca. L'esercizio dovrà essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali e delle attrezzature utilizzati/e per le operazioni di pulizia o sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alle dimensioni

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, v'è individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma preposto all'erogazione di acqua per il riempimento del secchio o dei contenitori adeguati all'uso delle pulizie;

- j) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei spazi ed arredi per la custodia dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;
- k) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani o di spazi ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto. Lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 m<sup>2</sup> per addetto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto;
- l) si dovrà ricavare una zona separata per la preparazione delle tinte, con banco e adeguato sistema di aspirazione fumi direttamente all'origine, il cui allontanamento non provochi disagi od inconvenienti nei confronti di terzi;
- m) l'esercizio deve avere il servizio igienico (bagno). Nel caso di attività con numero massimo di persone presenti (compresi gli addetti) inferiore a 10 l'esercizio può essere dotato di servizio igienico, anche in comune con il personale. Il servizio igienico deve essere dotato di antilatrina munito di lavabo, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Se l'attività ha un numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) che supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino;
- n) nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici e i vani accessori in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo;
- o) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. N. 236/89 (Norme sul superamento barriere architettoniche);
- p) deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388 , all. I. azienda B o C art 1).

**Norme generali di carattere igienico sanitario:**

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e disinfettati mediante mezzi chimico-fisici. Durante l'uso sullo stesso cliente, vanno ripuliti con carta monouso, sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura della barba, deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

- d) per lo spargimento del talco, esclusivamente del tipo certificato "privo di fibre di amianto", si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;
- e) eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) nei sedili provvisti di poggia-testa, si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione di cui al precedente capo "*Requisiti strutturali*" lettera l;
- h) è obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o solventi vari;
- i) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, dovrà essere vietato che nell'ambiente vengano accese fiamme;
- j) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'attività;
- k) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulite e, nel caso trattamento corpo (intendasi viso, mani ecc.), lavarsi accuratamente le mani prima dell'operazione;
- l) il titolare dovrà segnalare all'ASS n. 6, i casi sospetti di malattie trasmissive, o potenzialmente pericolose per il contatto con altri soggetti, od eventuali danni causati o derivanti dall'impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l'attività;
- m) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, e s.m.e i.;
- n) restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

## **ALLEGATO III**

### **ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

#### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA**

#### **REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI**

#### **1) Requisiti igienici e superfici minime dei locali:**

- a) l'attività di tatuaggio e piercing v'è svolta in appositi locali o cabine, separati dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature, anche con le modalità previste dal successivo punto 2 "*Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione*";
- b) i locali adibiti all'esercizio dell'attività di tatuaggio o piercing devono essere dotati in via prioritaria di posti di lavoro. Per posto di lavoro si considera ogni cabina od ogni vano preposto alla specifica prestazione.  
Per l'attività di tatuaggio il posto di lavoro dovrà avere una superficie di almeno 9 m<sup>2</sup> calcolati al netto delle superfici accessorie quali bagni, magazzini, zona di attesa ed altri locali accessori comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.  
Per l'attività di piercing il posto di lavoro dovrà avere una superficie di almeno 5 m<sup>2</sup> calcolati al netto delle superfici accessorie quali bagni, magazzini, zona di attesa ed altri locali accessori comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.
- a) ogni locale o cabina, deve essere dotato di un lavello con acqua corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale, distributore di sapone liquido e disinfettante e di carta asciugamani a perdere;
- b) i locali di lavoro devono avere altezza minima di 2,50 m al netto dello spazio d'ingombro degli impianti tecnologici a soffitto. Debbono essere dotati di aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995. Nel conteggio dell'aerazione naturale pari a 1/20 della superficie a pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente ad anta a ribalta;
- c) l'esercizio dovrà essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali e delle attrezzature utilizzati/e per le operazioni di pulizia o sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alle dimensioni dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, v'è individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma preposto all'erogazione di acqua per il riempimento del secchio o dei contenitori adeguati all'uso delle pulizie;
- d) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei spazi ed arredi per la custodia dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;



Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

- e) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani o di spazi ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto. Lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 m<sup>2</sup> per addetto e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale;
- f) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- g) il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- h) l'esercizio deve avere il servizio igienico (bagno). Nel caso di attività con numero di massimo di persone presenti (compresi gli addetti) inferiore a 10 l'esercizio deve essere dotato di servizio igienico, anche in comune con il personale. Il servizio igienico deve essere dotato di antilatrina munito di lavabo, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino;
- i) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. N. 236/89 (Norme sul superamento barriere architettoniche);
- j) deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388 , all. I. azienda B o C art 1).

**2) Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione:**

Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione ove viene effettuata l'attività di tatuaggio o piercing deve essere dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 m<sup>2</sup> ovvero di 3 m<sup>2</sup> quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, mediante divisori di altezza non minore di 2,20 m, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda;
  - b) aerazione con le caratteristiche di illuminazione ed aerazione minime di cui al punto 1) "Requisiti igienici e superfici minime dei locali" lettera b) ed f);
- Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente, sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso. L'attività di sterilizzazione deve essere affidata a terzi esterni all'esercizio.

**3) Requisiti minimi organizzativi:**

Nella sede dell'attività devono essere presenti i seguenti documenti:

- 1) registro delle prestazioni;
- 2) consenso al tatuaggio o piercing sottoscritti dagli aventi diritto;
- 3) DIA/SCIA presentata per l'avvio dell'attività;
- 4) protocollo interno per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;

- 5) protocollo interno della disinfezione e/o sterilizzazione degli strumenti;
- 6) registro di sterilizzazione previsto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
- 7) dichiarazione sulle modalità di smaltimento rifiuti con particolare riferimento a quelli a rischio infettivo;
- 8) schede tecniche degli strumenti, dei colori, dei pigmenti e dei materiali o similari che vengono applicati ai clienti;
- 9) schede individuali relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.

La documentazione di cui ai punti 2) e 9) dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'esercizio.

#### **4) Norme generali di carattere igienico sanitario:**

- a) nell'esecuzione dei trattamenti si dovranno usare guanti protettivi in lattice "monouso" sterili in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue. I guanti devono sempre essere cambiati ad ogni cliente;
- b) gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici (punto 12 "Sterilizzazione" del presente Allegato III). Gli aghi dovranno essere esclusivamente monouso;
- c) durante l'attività il personale dovrà indossare camici monouso e copricapo, mascherina ed occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
- d) al termine di ogni prestazione, la postazione che ha ospitato il precedente cliente deve essere sanificata;
- e) durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- f) tutti i rifiuti ad esclusione degli assimilabili urbani, dovranno essere stoccati e smaltiti in conformità alle vigenti normative sui rifiuti sanitari pericolosi;
- g) deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

#### **5) Manifestazioni pubbliche - Requisiti strutturali:**

Le attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio o piercing possono essere svolte in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo e sono soggette a SCIA; nella SCIA dovrà essere attestata la presenza dei seguenti requisiti (oltre ai requisiti professionali e soggettivi):

- a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio delle attività con le seguenti caratteristiche:
  - 1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e sanificabili allo scopo di realizzare degli spazi (cabine o box) che indicativamente devono avere le caratteristiche previste per ogni specifica attività disciplinata dal presente Regolamento;

2) dotazione di attrezzature monouso che dovranno essere:

2a) sterilizzate mediante autoclave per le attività di tatuaggio e piercing;

2b) disinfettate mediante ultrasuoni per le attività di acconciatore e estetista;

5) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi della normativa vigente;

6) presenza di servizi igienici dotati di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido e spogliatoi per gli operatori;

7) altri requisiti eventualmente fissati da leggi regionali.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di verificare l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

## 6) Tatuaggio:

Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica, di cui il manipolo e puntale barra portaaghi devono essere sterilizzati preliminarmente all'utilizzo.

Aghi, materiale plastico a protezione della pistola e vaschette per i pigmenti devono essere smaltiti come rifiuto sanitario.

L'attrezzatura per il tatuaggio a scarificazione o con il metodo giapponese con perforazione del derma, devono essere sterilizzati prima di ogni utilizzo.

## 7) Pigmenti:

Per l'esecuzione dei tatuaggi devono essere utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni originali.

Sull'etichetta di ogni singola confezione devono essere riportate le seguenti informazioni:

- nome ed indirizzo dell'azienda produttrice o importatrice;
- data di scadenza, prima e dopo l'apertura del prodotto, nonché condizioni di conservazione;
- condizioni d'uso e avvertenze;
- numero di identificazione del lotto;
- lista dei componenti secondo il numero del *Chemical Abstract Service of the American Chemical Society* o il numero del *Color Index International* o il nome dell'*International Union of Pure and Applied Chemistry*;
- la garanzia di sterilità del prodotto.

## 8) Piercing:

Il piercing è eseguito mediante:

a) *Ago-cannula*: l'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:

- l'avvenuta sterilizzazione;
- la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;

- il metodo di sterilizzazione;
- b) *Le forbici o pinze* sono gli strumenti con i quali l'operatore taglia a misura l'ago cannula e devono essere sterilizzate prima di ogni applicazione;
- c) *Le pinze ad anelli* sono gli strumenti con i quali l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula:
  - l'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione;
- d) *I dispositivi meccanici di foratura* sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare:

- l'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione;
  - l'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico;
  - l'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione come previsto al punto 12 "*Sterilizzazione*" del presente allegato III. In tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
- e) *Per i monili* di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati nelle modalità descritte al successivo punto 12 -*Sterilizzazione*, o acquistati in confezione singola monouso ove sono indicati:
- la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
  - il metodo di sterilizzazione;
  - la composizione metallica percentuale.

Le indicazioni suddette possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

### **9) Requisiti igienici e sanitari per i piercing del padiglione auricolare:**

Il presente punto disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.

Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

#### *Spazi e locali*

Gli spazi, nonché gli altri requisiti per l'effettuazione delle attività di piercing nelle diverse parti del corpo e con particolare riferimento a quelli attinenti il padiglione auricolare e al lobo dell'orecchio, devono essere quelli previsti al paragrafo 1) del presente articolato.

L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento.

### **10) Piercing al padiglione auricolare:**

Salvo quanto previsto al punto successivo, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui al punto 8), osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso sterili.

### **11) Piercing del lobo auricolare:**

L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui al punto 8) o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni specificate al punto 8).

Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica sempre il punto 8) "*Piercing*" del presente allegato III.

### **12) Sterilizzazione:**

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di seguito specificate.

2. Nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa deve avvenire esclusivamente con l'impiego di autoclave.

3. Nel caso di manicure e pedicure, le attrezzature da sterilizzare rientrano nell'obbligo dell'uso dell'autoclave.

#### 1) sterilizzazione in autoclave:

la sterilizzazione in autoclave deve rispettare la seguente procedura, per fasi successive:

a) pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore;

b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;

c) asciugatura con salviette monouso;

d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposta per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;

e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave e nel rispetto delle norme di buona tecnica previste dalla norma UNI EN 13060:2010 *Piccole sterilizzatrici a vapore*;

4. La sterilizzazione in autoclave dovrà avvenire scegliendo il ciclo B) oppure S), mediante vapore a 134°C per almeno 5 minuti oppure a 126° per 20 minuti

#### (ciclo B)

- vuoto frazionato
- umidità residua < 0,2%

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

utilizzo:

- strumenti imbustati
- corpi cavi
- materiali porosi

(cicloS)

- vuoto semplice

utilizzo:

- strumenti imbustati, ma non cavi

- f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente punto 11) in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità;
- g) su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni;
- h) I cassette o contenitori di cui alla lettera f), hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile;
- g) l'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

5. Controlli sul ciclo di sterilizzazione:

- a) Vacuum test (test di tenuta del vuoto): settimanali
- b) Test di penetrazione del vapore: mensile
- c) Prova biologica: controlli trimestrali

6. Le autoclavi inoltre, devono essere sottoposte a manutenzione programmata, secondo le indicazioni previste dal costruttore stesso.

2) ultrasuoni:

gli strumenti che non possono essere lavati e trattati immediatamente, vanno immersi in un pulitore ad ultrasuoni contenente un detergente attivo disinfettante. Per quanto concerne la concentrazione del detergente e il tempo d'immersione (al massimo un'ora) attenersi alle indicazioni del fabbricante.

Procedura:

- indossare guanti in gomma;
- in caso di necessità, smontare gli strumenti;
- pulire gli strumenti mediante il pulitore ad ultrasuoni, per 5 minuti. Procedere una seconda volta in caso di sporcizia persistente;
- lasciare gli strumenti all'interno dell'apparecchio spento; lasciare agire per il tempo indicato dal produttore;
- risciacquare gli strumenti con acqua;
- imbustare gli strumenti e riporli in cassetto dedicato di cui alla precedente lettera f).

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

7. E' ammesso l'utilizzo di ultrasuoni quale trattamento di disinfezione per l'attività di acconciatore, qualora il trattamento erogato corrisponda esclusivamente al taglio dei capelli.

## Allegato A

### CONSENSO INFORMATO PER MAGGIORENNI - PIERCING E TATUAGGIO

Simbolo / logo e nome dell'esercizio \_\_\_\_\_

**Operatore :** \_\_\_\_\_ **in possesso del titolo**  
**abilitativo** \_\_\_\_\_ **per l'attività di piercing**  
**e/o tatuaggio.**

I/L sottoscritt \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ;  
Documento di riconoscimento n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di autorizzare la ditta \_\_\_\_\_ ad effettuare il  
tatuaggio o il piercing richiesto;

- di essere stato informato che:

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura;
- per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola/media entità
- con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C, infezioni batteriche della pelle;
- si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli;
- non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

#### DICHIARA INOLTRE

- di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing;
- di essere informato che i suoi dati, o i dati del minore, saranno trattati con strumenti cartacei/informatici, nel pieno rispetto delle norme di legge e secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la sua riservatezza, e che lo stesso o il suo tutore, può esercitare il diritto di cui all'art 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## **Allegato B**

### **CONSENSO INFORMATO PER MINORENNI PER PIERCING E TATUAGGIO**

Simbolo / logo e nome dell'esercizio \_\_\_\_\_  
**Operatore** : \_\_\_\_\_ in possesso del  
**titolo abilitativo** \_\_\_\_\_ per l'attività di  
**piercing e/o tatuaggio.**

\_/L\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ ;

Documento di riconoscimento n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_

Di essere genitore / tutore del minore \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

In ottemperanza alle "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", così come stabilito dal codice civile e dalle leggi specifiche in materia, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito che il sottoscritto esercita la potestà:

- Separatamente  Congiuntamente

#### **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

- di autorizzare la ditta \_\_\_\_\_ ad effettuare il tatuaggio o il piercing richiesto;
- di essere stato informato che:

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura;
- per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola/media entità;
- con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C, infezioni batteriche della pelle;
- si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli;
- non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto;

#### **DICHIARA INOLTRE**

- di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.
-

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista,  
acconciatore, tatuaggio e piercing

- di essere informato che i suoi dati, o i dati del minore, saranno trattati con strumenti cartacei/informatici, nel pieno rispetto delle norme di legge e secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la sua riservatezza, e che lo stesso o il suo tutore, può esercitare il diritto di cui all'art 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_